



Configurare l'associazione a delinquere: difficile in mancanza dei cosiddetti **reati satellite**

Sull'associazione a delinquere e sul possibile riconoscimento del vincolo associativo in capo al soggetto agente che non abbia preso parte ai reati satellite.

Analisi teorica della fattispecie e riflessione sugli oneri probatori imposti dalla coerente giurisprudenza di legittimità.

La presente riflessione vuole approfondire un particolare aspetto del reato di *associazione a delinquere* e, nel dettaglio, approfondire il tema della possibile estensione del vincolo associativo nei confronti del soggetto agente che non abbia partecipato alla commissione di nessun reato satellite.

Lo spunto per questa riflessione è stato offerto dalla recente decisione, con cui il GUP di Parma, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto “*per non aver commesso il fatto*”,¹ uno degli imputati del procedimento “*Pasimaff*”, vicenda nota alle cronache per l’ampio impatto mediatico destato fin dalla fase delle indagini preliminari. L’ipotesi accusatoria teorizzava l’esistenza di un’associazione a delinquere volta a permettere a diverse case farmaceutiche di godere degli illeciti favori di alcuni medici, i quali, per le cariche ricoperte e nel loro ruolo di pubblici ufficiali, sarebbero stati appositamente corrotti.

Nel dettaglio, la specifica vicenda in esame (oggetto di stralcio dal procedimento principale proprio per essere giudicata mediante giudizio abbreviato) concerneva, come anticipato, la peculiare posizione di un imputato nei confronti del quale la Procura aveva esercitato l’azione penale, contestando solo una partecipazione al vincolo associativo, senza però poter contestare alcuna ulteriore singola condotta, idonea ad integrare uno o più reati fine².

Al fine di poter approfondire il tema dell’odierna riflessione appare utile, preliminarmente, soffermarsi sui tratti essenziali della fattispecie delittuosa in esame. L’art. 416 cp delinea un reato di pericolo posto a tutela dell’ordine pubblico, i cui elementi costitutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente fra tre o più persone, l’indeterminatezza del disegno criminoso perseguito dall’associazione e l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare il suddetto disegno criminoso³.

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, questo consiste nel dolo specifico, da intendersi in questo caso come la rappresentazione e volizione della prestazione di un contributo utile ed effettivo per la vita dell’associazione. Sul punto si richiama nuovamente la giurisprudenza di legittimità⁴: “*L’elemento soggettivo del delitto di associazione consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi*”.

Così ricostruiti i tratti essenziali della fattispecie in esame, è ora possibile concentrarsi sull’analisi del tema giuridico oggetto del presente articolo.

In primo luogo, preme osservare come nulla osti, in linea di principio, alla configurabilità dell’associazione per delinquere in capo ad un individuo che non abbia commesso alcuno dei reati fine del sodalizio criminale. È infatti teoricamente sufficiente che ciascun associato abbia posto in essere una condotta (ancorché minimale⁵) idonea a fornire un contributo essenziale alla vita dell’associazione, agevolando il raggiungimento degli scopi illeciti che la stessa si è prefissata.

1 Sentenza pubblicata in data 11.02.2022, GUP, dr.ssa Sara Micucci.

2 Nella vicenda spunto dell’odierna riflessione, vi era stata, invero, un’originaria contestazione in capo all’imputato solo per due reati satelliti (un’ipotesi di riciclaggio e di abuso d’ufficio); tali posizioni, a fronte di un’istanza ex art. 54 *quater* cpp, però erano state poi oggetto di uno stralcio per incompetenza territoriale in favore di altra Procura, la quale ne aveva richiesto l’archiviazione (poi pronunciata dal GIP competente), ritenendo insussistenti i reati ipotizzati. Ciò nonostante, la Procura emiliana modificava l’originario assetto accusatorio, estendendo anche a questo soggetto l’accusa di aver aderito all’associazione a delinquere e, pertanto, esercitava l’azione penale contestando la violazione dell’art. 416 cp.

3 Sul punto, *ex pluribus*, Cass. n. 5075/2006

4 Cass. n. 5075/2006

5 Cass. n. 5424/2010

L'integrazione di una simile partecipazione all'associazione ex art. 416 cp, ancorché in linea astratta teorizzabile, appare però difficilmente riscontrabile in concreto.

Si consideri, infatti, come la giurisprudenza di legittimità imponga, al fine di poter rilevare nei suoi confronti la compiuta esistenza del vincolo associativo, un rigoroso approfondimento probatorio già nei confronti di chi abbia compiuto uno o più reati satellite. Di tutta evidenza che tale rigore sarà ancora più stringente, laddove il giudizio inerisca la posizione di un soggetto estraneo alla commissione dei vari reati fine.

Nella normale ipotesi in cui la valutazione coinvolga un soggetto coinvolto nei reati satellite, la partecipazione all'associazione potrà infatti ritenersi provata solo ed esclusivamente laddove venga puntualmente dimostrata la piena adesione del singolo individuo al programma criminoso, nonché l'effettivo contributo fornito al sodalizio criminale. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni come la prova della partecipazione ad un reato associativo non possa essere fondata unicamente sulla sussistenza di *"elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati"*⁶.

Assume dunque una rilevanza centrale la dimostrazione dell'esistenza di un accordo criminoso che vincoli gli associati e, conseguentemente, la prova della stabile adesione di ciascuno di essi a detto accordo. L'accertamento sul punto deve essere approfondito e finalizzato a verificare che la condotta del presunto associato abbia effettivamente accresciuto *"la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale"*⁷.

La Suprema Corte ha poi chiarito come detto accertamento debba essere particolarmente rigoroso nell'ipotesi in cui il presunto associato abbia preso parte ad uno solo dei reati fine, rendendosi necessario, in tal caso, verificare che *"il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione"*⁸.

Come già rimarcato, da tale impostazione giurisprudenziale discende, quale necessario corollario, il fatto che l'accertamento compiuto con riferimento alla posizione di quel soggetto che non abbia partecipato ad alcun reato satellite debba essere ancor più pregnante e preciso. Si dovrà dunque valutare con assoluto scrupolo e rigore, sia l'adesione al *pactum sceleris*, sia il contributo concretamente fornito allo sviluppo del programma criminoso e, più in generale, alla vita dell'associazione. Tale accertamento appare talmente preciso, da trovare uno scarso riscontro concreto, tanto da far quasi dubitare dell'effettiva configurabilità dell'associazione per delinquere in capo a quel singolo che non concorra nei reati fine (discorso parzialmente differente, come meglio *infra* esposto può ravvisarsi per l'ipotesi associativa ex art. 416 bis cp).

Il suesposto orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato pieno riscontro anche nel caso sottoposto all'attenzione del GUP parmense. Il Giudice, nella propria pronuncia assolutoria, ha infatti rimarcato come la partecipazione all'associazione debba *"desumersi da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, evidenzino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo."*

6 Cass. n. 21919/2010.

7 Cass. n. 6992/1992.

8 Cass. n. 2838/2002.

E, sempre aderendo al consolidato insegnamento del Supremo Collegio, è necessario che l'accertamento della partecipazione sia particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico".

Come anticipato, in relazione allo specifico profilo oggetto della presente riflessione, appare, da ultimo, interessante evidenziare la differenza che intercorre tra la fattispecie in esame e quella dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cp.

In tale distinta ipotesi, infatti, la prova della partecipazione dell'associato al sodalizio criminale ben può essere desunta anche da una mera dichiarazione di adesione all'associazione da parte del singolo che si sia reso disponibile ad agire quale uomo d'onore⁹. Un accertamento, quest'ultimo, senz'altro meno dettagliato rispetto a quello richiesto con riferimento alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 cp, per la cui dimostrazione non è sufficiente la prova di una mera dichiarazione di volontà da parte del presunto associato. Una simile differenza trova evidentemente la propria *ratio* nel diverso grado di offensività e pericolosità sociale riconosciuto alle due distinte ipotesi associative, nonché nelle differenze genetiche che intercorrono tra i due distinti *pacta sceleris*.

In conclusione, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità e della recente ed autorevole pronuncia della giurisprudenza di merito, nonché alla luce del raffronto tra le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis cp, è possibile affermare che la partecipazione all'associazione per delinquere, prevista ex art. 416 cp, di un soggetto che non abbia preso parte ad alcun reato fine - ancorché teoricamente possibile - appare in concreto di difficile configurazione.

In ogni caso, il relativo accertamento non potrà mai prescindere da un approfondimento estremamente scrupoloso e puntuale, che dimostri tanto la stabile e consapevole adesione al vincolo associativo da parte del presunto associato, quanto l'effettivo contributo da questi prestato in favore del sodalizio criminale, non essendo sufficiente, in tal senso, la prova di una semplice manifestazione di volontà di aderire all'associazione stessa.

9 *Ex pluribus*, Cass. n. 8064/1992



Avv. Luca Finocchiaro
Partner, RP Legal & Tax



Avv. Domenico Radice
Studio Radice-Gagliardi



Avv. Federico Cimatti
Studio Radice-Gagliardi